

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1871

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REPOSSI, STORCHI, MOMOLI, BIASUTTI, DAL CANTON MARIA PIA,
TOMBA, BARTOLE, FASSINA e TITOMANLIO VITTORIA*Annunziata il 1° marzo 1951*Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
sull'assistenza ai tubercolosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il pagamento dell'indennità temporanea ai tubercolotici (fissata per un massimo di 2 anni con possibilità di proroga), prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, a favore degli assicurati aventi a loro carico persone di famiglia, viene limitato al successivo articolo 18 della legge suddetta, soltanto al primo periodo di ricovero, in quanto detto articolo 18 dispone quanto segue:

« L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni stesse, *limitatamente a quanto concerne la cura*, anche se successivamente venga a mancare il requisito di contribuzione di cui all'articolo 17. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato ».

L'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 776, istituisce un assegno giornaliero, pure della durata di due anni senza possibilità di proroga, in favore degli assicurati, non aventi carico di famiglia, ricoverati per tubercolosi, senza per altro fissare se detto assegno vada corrisposto solo per il primo ricovero o anche per i periodi di ricovero successivi al primo.

L'I.N.P.S., non contenendo il citato decreto legislativo del 1945 alcun riferimento

ai successivi ricoveri (come invece ha fatto il legislatore con l'articolo 18 per il regio decreto legge del 1939), ha ritenuto che a favore degli assicurati ricoverati in Sanatorio, non aventi persone a carico, debba essere corrisposto l'assegno giornaliero anche in occasione di nuovi ricoveri in virtù dell'articolo 1 della recente legge 27 ottobre 1950, n. 887, la quale evidentemente ha voluto equiparare i diritti degli assicurati che non hanno tale carico, con quelli che hanno carico di famiglia, ma tale norma a causa della sua poca chiarezza ha provocato errate interpretazioni e conseguentemente una forte sperequazione, nel senso che da parte dell'I.N.P.S. in base alla legge, si intende corrispondere in caso di successivi ricoveri, senza la presenza di regolare contribuzione, l'assegno giornaliero ai ricoverati non aventi persone a carico, mentre si nega l'indennità temporanea ai ricoverati aventi persone a carico. (Al riguardo la Direzione generale dell'I.N.P.S. ha già impartito istruzioni alle dipendenti sedi con circolare n. 53103/Obg. in data 5 dicembre 1950).

L'intendimento del legislatore non può essere evidentemente di negare in caso di successivi ricoveri qualsiasi indennità all'assicurato che ha carico di famiglia, mentre riconosce per gli assicurati senza pesi familiari

l'esigenza di un assegno anche nei successivi cicli di cura. Il pensiero del legislatore risulta, d'altra parte, ben chiaro nella relazione al disegno di legge presentato dal Ministero del lavoro, in cui è detto:

« Con tale disposizione resta parificata la posizione delle due diverse categorie di lavoratori tubercolotici nei riguardi della durata delle ripetitive prestazioni economiche ».

Si rende pertanto necessaria l'emanazione di un provvedimento di legge, il quale disponga che sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che limitano il diritto dell'assicurato avente carico di famiglia alle sole prestazioni antitubercolari in caso di successivo ricovero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è abrogato e sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni stesse, anche se successivamente venga a mancare il requisito di contribuzione di cui all'articolo 17 del su citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.